

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

RILEVATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 29/10/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

VISTO il D.M. 2.8.2012 relativo alla proroga del termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 al 31 ottobre 2012

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di GAVOI in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*
- *a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di GAVOI;*

- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); -*
- *alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;*

RITENUTO di dover applicare le aliquote stabilite dal D.L.201/2011 qui di seguito specificate::

- a. aliquota di base, 7,6‰
- b. aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, 4‰

RITENUTO inoltre di applicare la detrazione di €200,00 prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suindicata è maggiorata di €50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Il **Sindaco** espone il punto ribadendo che, come già detto nell'esame del punto relativo all'approvazione del Regolamento IMU, l'amministrazione sta confermando le decisioni già adottate in sede di approvazione del Bilancio 2012. Quindi confermando le aliquote e le detrazioni di base previste dalla legge.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

**Satta:** chiede quali siano le motivazioni che hanno portato la Giunta a lasciare le aliquote e le detrazioni d'imposta invariate rispetto a quelle base di legge e non sono state, quindi, previste, stante lo stato di crisi economica generale, maggiori detrazioni e aliquote ridotte, come è nella facoltà delle amministrazioni comunali.

**Sindaco:** afferma che le motivazioni sono quelle già espresse in sede di approvazione di bilancio. Anzitutto evitare che non fosse realizzata l'entrata secondo le stime. Si è ritenuto, poi, che le detrazioni di legge, soprattutto per le famiglie con figli, siano tali da assorbire l'imposta nella maggior parte dei casi. In oltre la riduzione dell'aliquota non sarebbe di grossa rilevanza e andrebbero a vantaggio dei proprietari e non delle famiglie veramente bisognose che spesso non sono proprietarie di case. Abbiamo ritenuto intervenire più sulla generalità della comunità a favore della quale vanno le entrate dell'IMU.

**Lai R.:** ritiene che la motivazione della scelta denotino una scarsa conoscenza da parte dell'amministrazione dello stato di crisi della comunità, che è generale, nonché una scarsa analisi fatta sulla casistica e sulle entrate IMU. I dati delle entrate realizzate a oggi denotano che vi è stato un incremento del 100% della pressione fiscale. I soldi che vengono pagati per l'IMU, anche se gli importi singoli possono apparire non elevati, sommati sono importi rilevanti che vengono sottratti ai consumi e, quindi, all'economia del paese. In oltre non vi è il rischio di non realizzare gli equilibri di bilancio. Vi è stata una entrata straordinaria di un milione e seicentomila euro di accertamenti ICI/ENEL relativa agli anni 2001/2011. Della riduzione di IMU avrebbero beneficiato i cittadini che negli anni 2001/2011 hanno pagato l'ICI in misura piena per garantire gli equilibri di bilancio.

**Bosu:** precisa che quando il Sindaco ha detto che le entrate IMU andavano a beneficio di molti e non di pochi che sono proprietari di case se si fosse ridotta l'aliquota, si intendeva dire che si è preferito lasciare le aliquote di base ed investire le relative entrate in servizi essenziali che vanno a beneficio di tutta la comunità e non solo di chi è proprietario di immobili. Dice di condividere a pieno le considerazioni del Consigliere Lai sullo stato di crisi, l'amministrazione lo sa bene che la crisi è generale, tutti ne abbiamo piena consapevolezza e nessuno è insensibile a questo fenomeno. Tuttavia, abbattere l'IMU significa creare un vantaggio che non è per tutti. Per questo la scelta politica è stata di non abbattere le aliquote e investire le entrate in servizi per tutti.

**Lai R.:** ribadisce che la situazione di crisi generale è tale per cui si richiede nell'immediato un alleggerimento della pressione fiscale in modo che quei soldi vadano ai consumi e facciano girare l'economia. Se l'amministrazione avesse fatto una attenta analisi delle varie fattispecie impositive IMU, si sarebbe potuta adottare una decisione più ponderata. Facendo riferimento alla transazione ICI/ENEL rileva che si è fatto all'ENEL uno sconto sulle sanzioni, non consentito dalla legge.

**Sindaco:** precisa che la transazione è stata definita complessivamente sulla base di un parere tecnico espresso dal Professionista incaricato della vertenza, Dr. Cappai.

Al termine del dibattito il Consigliere Lai R. consegna dichiarazione di voto scritta e sottoscritta dai Consiglieri Satta, Guiso e dallo stesso consigliere Lai, che viene di seguito riportata:

“Si premette che con deliberazione Giunta Municipale n. 47 del 3/5/2012 il Sindaco è stato autorizzato alla stipula dell'atto transitorio vertenza ICI-ENEL/COMUNE DI GAVOI atti di accertamento ICI annualità dal 2001 al 2011.

A fronte di tale accordo, l'Enel Produzione S.p.A. si è impegnato a versare alle casse della Tesoreria del Comune di Gavoi la somma complessiva di €. 1.640.214,00 di cui €. 846.206,75 a titolo di maggiore I.C.I. dovuta, €. 112.810,95 per interessi sino al 31.12.2011 ed €. 61.196,40 per sanzioni nella misura dell'80% di quello dovuto, con un sconto non dovuto nelle pretese tributarie pari ad €. 170.299,10.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nell'esercizio della potestà regolamentare il Comune può manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie, sia all'interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. In specifico:

1. *modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;*
2. *modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;*
3. *disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.*

Mai come in questo momento si è ravvisata la necessità di valutazioni sociali-economiche-fiscali per far fronte alla grave crisi economica che sta attraversando la nostra comunità. Un'assenza di valutazioni che purtroppo abbiamo riscontrato nell'operato amministrativo svolto e che puntualmente si conferma nella proposte di deliberazione, comprese quelle di cui all'ordine del giorno.

Con recenti manovre finanziarie operate dal Governo nazionale, sono tanti e pesanti i sacrifici richiesti ai nostri cittadini. La perdita di alcuni servizi, l'emorragia di tante attività economiche e lo spopolamento in corso ne sono la conferma.

Nessuna attenzione a tutto questo.

Nessuno sconto a favore dei cittadini nonostante la disponibilità delle risorse finanziarie disponibili dai fondi provenienti dalla vertenza Enel, il cui mancato gettito ICI nei dovuti anni di competenza, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, hanno determinato maggiori aliquote ICI e minori servizi per i cittadini.

Si confermano le aliquote base del 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze e l'aliquota di base del 7,60 per mille su tutti gli altri immobili.

Per le ragioni sopra rappresentate dichiariamo voto Contrario all'approvazione del Regolamento IMU che delle aliquote di competenza per l'esercizio 2012.”

Al termine

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti favorevoli:** 9; **contrari:** 3 (Lai R., Guiso, Satta); **astenuiti:** 1 (Crisponi);

### **D E L I B E R A**

1) *Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:*

- a. *aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 7,6‰*
- b. *aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 4‰*

- 2) di stabilire la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come segue:  
Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di €200,00 e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400.
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 4) di dichiarare con votazione separata con voti favorevoli: 9; contrari: 3 (Lai R., Guiso, Satta); astenuti: 1 (Crisponi); contrari delibera la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (eventuale).